



**COMUNE DI  
ANNONE VENETO**  
Città Metropolitana di Venezia

**REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE  
DELLE ASSOCIAZIONI  
E DEI GRUPPI INFORMALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 30/04//2026

---

# Sommario

**Art. 1 - Istituzione del Registro Comunale delle Associazioni e dei Gruppi Informali**

**Art. 2 – Competenze di gestione del registro**

**Art. 3 – Iscrizione e durata**

**Art. 4 - Mantenimento dell'iscrizione**

**Art. 5 – Cancellazione dal Registro**

**Art. 6 - Agevolazioni per le realtà iscritte**

**Art. 7 - La Consulta delle Associazioni e dei Gruppi informali**

**Art. 8 – Funzionamento**

**Art. 9 – Norme finali**

---

## **Art. 1 - Istituzione del Registro Comunale delle Associazioni e dei Gruppi Informali**

1. Il Comune di Annone Veneto, in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e degli artt. 2, 6 e 8 dello Statuto Comunale, al fine di riconoscere, sostenere e valorizzare le Associazioni e i comitati/gruppi operanti ad Annone Veneto mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento nel raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, istituisce il Registro Comunale delle Associazioni e dei Gruppi Informali, di seguito denominato Registro.

2. Il Registro ha lo scopo di valorizzare e mettere in rete le realtà iscritte, sostenendo secondo il principio di sussidiarietà orizzontale l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono collettivamente a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita.

3. In particolare, l'iscrizione al Registro:

- favorisce un ruolo attivo delle associazioni e dei gruppi informali nella vita cittadina e riconosce il valore dell'attività da loro svolta;
- pur non determinandone il diritto costituisce titolo preferenziale per la concessione di sostegni finanziari, logistici o patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. Il Registro è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:

Sezione tematica A – Ambito sociale – assistenziale – educativo – sanitario – ambiente;

Sezione tematica B – Ambito sportivo – ricreativo - tempo libero;

Sezione tematica C – Ambito culturale – artistico;

Sezione Tematica D – diritti civili – solidarietà internazionale – combattentistica e d'arma.

## **Art. 2 – Competenze di gestione del registro**

1. L'Ufficio Cultura, Sport e Tempo libero ha le seguenti funzioni:

- cura il Registro, relativamente a iscrizione, aggiornamento dati, sospensione e cancellazione;
- collabora con gli altri Uffici Comunali per le informazioni e le documentazioni relative alle realtà iscritte per la condivisione dei dati raccolti.

## **Art. 3 – Iscrizione e durata**

1. Possono iscriversi al Registro:

- a) le Associazioni, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, ai sensi del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
  - b) le Associazioni non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, che applicano il Codice civile, le norme del Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR ed eventuali norme speciali (es. ASD – associazioni sportive dilettantistiche);
  - c) i comitati o gruppi non formalizzati impegnati in obiettivi specifici ed in linea con il presente regolamento.
-

## 2. Requisiti essenziali per l'iscrizione:

- essere dotati di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano la prevalente assenza di fini di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e un'organizzazione interna democratica, secondo le normative vigenti (gruppo a-b);
- essere dotati di un regolamento interno che descriva obiettivi e finalità del gruppo che preveda la prevalente assenza di fini di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e un'organizzazione interna democratica, secondo le normative vigenti (gruppo c);
- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle Leggi dello Stato nonché alle norme dell'Unione Europea e alle norme di diritto internazionale;
- essere portatori di un interesse collettivo o produttori di servizi di interesse collettivo;
- esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", oppure operare in una delle aree tematiche del Registro, indicate all'art. 1, comma 4, del presente Regolamento;
- la/il Legale Rappresentante/Presidente/Referente non deve aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi della normativa vigente.

## 3. Altri requisiti per l'iscrizione:

- avere sede legale in Annone Veneto o essere operanti nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
- svolgere da almeno un anno attività documentabile nel territorio comunale, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione.

## 4. Non si possono iscrivere nel Registro:

- le formazioni e le associazioni politiche;
- le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- le associazioni di datrici e datori di lavoro, enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
- gli enti religiosi, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale;
- le imprese sociali, se non costituite come associazioni o fondazioni, le cooperative sociali e le società di capitali;
- le forme organizzative e associative di diretta promozione dell'Amministrazione Comunale, di altri enti o amministrazioni pubbliche, che fra i propri soci annoverano enti pubblici;
- le società di mutuo soccorso, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 42, 43, 44 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore".

5. La richiesta di iscrizione va presentata attraverso il modulo dedicato predisposto dall'Ufficio competente fornendo le informazioni generali richieste ed autocertificando il possesso dei requisiti, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, firmato dal Legale Rappresentante/Presidente/Referente dell'associazione/gruppo spontaneo o della/dal Referente Locale dalla/o stessa/o. L'iscrizione nell'apposita area tematica del Registro, previa valutazione della domanda e della documentazione allegata, è disposta dal

---

Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui, per l'espletamento dell'istruttoria, sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti. L'iscrizione ha durata quinquennale dal provvedimento dedicato e comunque fino al 31 gennaio successivo al quinto anno di iscrizione.

6. Il modulo di cui al punto 5 deve essere accompagnato da:

- fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto se non già agli atti del comune (gruppo a-b);
- fotocopia del regolamento interno (gruppo c) se non già agli atti del comune;
- una relazione sull'attività svolta nel territorio comunale di Annone Veneto, almeno nell'ultimo anno, firmata dalla/dal Legale Rappresentante/Presidente o dalla/dal Referente Locale;
- programma indicativo delle attività che si intendono realizzare nel quinquennio di riferimento.

#### **Art. 4 - Mantenimento dell'iscrizione**

1. Entro la scadenza prevista dall'art. 3, comma 5, l'Associazione/Gruppo che intende rimanere iscritta al Registro ha l'onere di autocertificare, con apposito modulo, firmato dalla/dal Legale Rappresentante/Presidente o dalla/dal Referente Locale dalla/o stessa/o nominata/o, il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del presente Regolamento, l'attività svolta durante il quinquennio precedente nel territorio comunale e quella che si intende svolgere nel periodo successivo. L'ufficio preposto ricorda ad Associazioni/gruppi con iscrizione in scadenza i termini e le modalità per provvedere al mantenimento dell'iscrizione. Le associazioni/gruppi che non presentano la dichiarazione di cui al comma precedente entro i termini previsti vengono cancellate dal Registro. La cancellazione non pregiudica comunque il diritto di presentare nuovamente l'iscrizione al Registro secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 5 – Cancellazione dal Registro**

1. La cancellazione dal Registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:

- su richiesta della/del Legale Rappresentante/Presidente/Referente;
- in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art. 3;
- in caso di mancato rinnovo nei termini di cui all'art. 4.

#### **Art. 6 - Agevolazioni per le realtà iscritte**

1. L'Amministrazione Comunale favorisce la concessione del proprio patrocinio, di contributi, ausili, sovvenzioni, dell'uso di locali, attrezzature e strutture comunali, nonché l'eventuale stipula di convenzioni, nel rispetto di Regolamenti dedicati, con le realtà iscritte.

---

## **Art. 7 - La Consulta delle Associazioni e dei Gruppi informali**

1. Le Associazioni ed i Gruppi informali iscritti nel Registro costituiscono la Consulta delle Associazioni e dei Gruppi informali. Essa è composta da un rappresentante designato da ciascuna organizzazione ed è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

2. La Consulta ha funzione di riferimento istituzionale per la verifica delle esigenze dell'associazionismo e dei gruppi locali, promuove iniziative atte a favorirne l'organizzazione e lo sviluppo, ne incentiva il coordinamento e prospetta all'Amministrazione Comunale la programmazione annuale delle manifestazioni organizzate sul territorio comunale.

## **Art. 8 – Funzionamento**

1. Il Sindaco convoca le riunioni ritenute necessarie, ne firma i verbali e sceglie fra i rappresentanti delle realtà presenti un segretario che li redige.

La Consulta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, un Vicepresidente.

2. La convocazione delle riunioni può essere richiesta altresì da almeno un terzo dei componenti la Consulta. Le sedute sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti iscritti; le eventuali determinazioni della Consulta sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. Il Presidente della Consulta può invitare alle sedute della stessa anche assessori, consiglieri, funzionari, tecnici o altri soggetti, che non avranno comunque diritto di voto. La partecipazione all'attività della Consulta non dà diritto alla corresponsione di alcun gettone di presenza.

## **Art. 9 – Norme finali**

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione, ovvero con l'immediata eseguibilità della delibera di approvazione, se votata.

---